



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 1 FEBBRAIO 2006

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, art. 29 comma 1.

L'anno duemilasei il giorno **primo** del mese di **Febbraio** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze del Comune di Settimo San Pietro, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono: Presenti Assenti

	Sono:	Presenti	Assenti
<i>Costantino Palmas</i>	Sindaco	X	
<i>Mura Salvatore</i>	Assessore	X	
<i>Aresu Franco Luigi</i>	Assessore	X	
<i>Dessì Franco</i>	Assessore	X	
<i>Puliga Antonio</i>	Assessore	X	
<i>Puddu Gian Luigi</i>	Assessore	X	
<i>Billai Maria Barbara</i>	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale *Dott.ssa Donatella Mei*.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 89 del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267 che richiama il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi quale fonte per la disciplina degli uffici e del personale;

Visto l'art. 48 comma e del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla Giunta la Competenza all'adozione dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 8 del 23.01.2002 con la quale si approvava il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che i contributi vengono erogati in questo Comune previa deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 29 comma 1) penultimo capoverso del regolamento succitato;

Considerato che la erogazione di contributi è una competenza gestionale attribuita ai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

Visto la sentenza del Tar Sardegna , sez II, sentenza del 24 gennaio 2005, n. 5, secondo la quale i provvedimenti di concessione di contributi sono da considerarsi atti gestionali, dunque, di competenza dei dirigenti e non della giunta comunale;

Ritenuto di allinearsi con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che riconosce agli organi di governo il solo potere di determinare i criteri generali, in base ai quali il beneficio economico può essere effettivamente concesso;

Considerato necessario cancellare il penultimo capoverso del comma 1), dell'art. 29 del regolamento "contributi a persone e associazioni";

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare per i motivi esposti in premessa, la cancellazione del penultimo capoverso del comma 1) dell'art. 29 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi: "**contributi a persone e associazioni**".

Di dichiarare immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 la presente delibera.